

TI_GERICHTE 90.2007.140 vom 17. April 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2007.140

FR: TI_GERICHTE 90.2007.140 du 17 avril 2008

IT: TI_GERICHTE 90.2007.140 del 17 aprile 2008

Regeste

Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee

Erwägungen

E. 43

PAmM). I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine. Alla luce dei motivi che stanno alla base del presente giudizio, non appare necessario assumere i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA). 3. 3.1. Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami dei qui insorgenti, disattendendo quella che - a suo giudizio - costituiva la sola censura dagli stessi sollevata, oltretutto genericamente, ovvero che le restrizioni imposte dal piano sulle loro proprietà fossero sproporzionate. Ora, tuttavia, come obiettano i ricorrenti, le contestazioni dai medesimi sollevate dinanzi al Governo erano altre. Da un canto, essi hanno affermato che in corrispondenza delle loro proprietà non scaturivano sorgenti. D'altro canto, essi hanno sostenuto che le zone di protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali. 3.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmM, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2c ad art. 26 PAmM; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437; Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad

affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 nell'inc. 1C_287/2007, consid. 2.2., con rinvii, in italiano; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26 PAmm, pure con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, *Gehörsverletzung und Heilung*, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in particolare pag. 104).

3.3. In concreto, la risoluzione impugnata non affronta i due soli argomenti sottoposti dai ricorrenti al vaglio del Governo. Essendo le censure ricorsuali ridotte all'osso, non è inoltre lecito ritenere che il Governo le abbia potute considerare, implicitamente, come non rilevanti ai fini dell'esito della contestazione per passarle sotto silenzio; gli argomenti sollevati dagli insorgenti non paiono inoltre, d'acchito, indegni di esame. A questa carenza non è successivamente stato posto rimedio in sede di risposta al ricorso di questa sede. Il Consiglio di Stato ha pertanto disatteso il suo obbligo di motivare la decisione impugnata, commettendo un diniego di giustizia formale. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti _____ nel comune di Sonvico e respinge i ricorsi dei qui insorgenti.

3.4. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata.

4. Il tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di Paradiso è tenuto a rifondere ai ricorrenti delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, viste le norme sopraricordate; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza:
 - 1.1. la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti _____ nel comune di Sonvico, allestito dal comune di Paradiso.
 - 1.2. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché abbia a procedere come indicato al consid. 3.4.
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di Paradiso è tenuto a versare a ciascun ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a: ; ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

II
segretario